

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 19

del 15/03/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 18:23 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO (collegato in videoconferenza)	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA		X
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE (collegato in videoconferenza)	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO		X
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° **24**

Presenti n° 22 - Assenti n° **3**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: ROVAI VIOLA, PAGNI CHIARA, PICCHIELLI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/06/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2014, n. 24 del 28/04/2016, n. 65 del 28/07/2020 e n. 45 del 30/05/2022;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 12/09/2022, n. 209, depositata il 13/09/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

- art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;
- art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della L. 147/2013;
- art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;
- art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della Legge n. 160/2019;
- art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della Legge n. 160/2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

VISTI:

- l'art. 136 della Costituzione, che stabilisce che *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (...)”*;
- l'art. 30, c. 3, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui *“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”*;

VISTA, altresì, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che introduce una serie di modifiche alla disciplina IMU vigente, come di seguito meglio specificato:

- l'art. 1, c. 81, della suddetta legge, stabilisce quanto segue: *“All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta*

municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».”;

- l'art. 1, c. 837, della suddetta legge, stabilisce quanto segue: “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»; b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».”;

RITENUTO opportuno provvedere ad aggiornare il regolamento IMU vigente, adeguandolo alle nuove disposizioni normative sopra richiamate;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), il quale fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, salvo differimenti che possono essere disposti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI:

- il D.M. Interno 13 dicembre 2022, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/03/2023;
- l'art. 1, c. 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*”;

RICORDATO, in tal senso, che l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*”;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 13/03/2023;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Con voti:

Presenti	n.	22
Favorevoli	n.	19
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Cioni B., Masi, Baldi)

(assenti: Mannucci, Poggianti, Battini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), apportate al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni normative intervenute nel corso dell'anno 2022;
 2. dare atto che le modifiche regolamentari introdotte sono riepilogate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, del presente Regolamento, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
1. dare atto che le presenti modifiche regolamentari operano a far data dal 01/01/2023, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, citata in premessa;
 2. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere all'aggiornamento della regolamentazione dell'imposta in oggetto,

Con successiva votazione e con voti :

Presenti	n.	22
Favorevoli	n.	21
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	1 (Baldi)

(assenti: Mannucci, Poggianti, Battini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====